



PROTOCOLLO DI INTESTA
TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA E CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

ai sensi dell'art. 6 legge di conversione n. 10 novembre 2014 n. 162

Il 5 maggio 2020 ore 11,15 presso la Procura della Repubblica di Catania sono presenti il Procuratore Aggiunto vicario dott.ssa Marisa Scavo, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, avv. Rosario Pizzino e la consigliera segretaria avv.ta Maria Concetta La Delfa ,consigliere segretaria dell'Ordine per stipulare il protocollo che segue:

Visti provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dalle competenti autorità per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 ed, in particolare, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 che detta, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di giustizia per di contenere gli effetti negativi della emergenza sanitaria sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Visti i provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici giudiziari di Catania che prevedono misure volte a contenere l'accesso del pubblico (avvocati, personale dipendente, forze dell'ordine e privati) nei limiti dell'assoluta necessità ed urgenza

Vista la normativa sul distanziamento sociale imposta, anche nell'esercizio della professione forense, al fine di contenere il contagio da Covid -19

Vista la particolare rilevanza delle questioni concernenti i rapporti familiari, in tutti quei casi in cui le parti private vogliono ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ai sensi dell'art. 6 della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014

Ritenuto che nei casi sopra indicati è possibile prevedere modalità operative che consentano di portare avanti e perfezionare le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14 in deroga temporanea all'ordinaria procedura e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

QUANTO SOPRA PREMESSO

La Procura della Repubblica di Catania e l'Ordine degli Avvocati di Catania convengono quanto segue:

1. Gli accordi di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 della legge di conversione n. 162 del 10 novembre 2014, fino a quando non cesserà la situazione emergenziale in corso, dovranno essere trasmesse dal legale delle parti a ciò delegato, in formato pdf, unitamente a tutta la documentazione indicata nelle linee guida della Procura della Repubblica, alla segreteria civile della Procura al seguente indirizzo pec di posta elettronica: negoziazioneassistita.procura.catania@giustizia.it
2. L'accordo deve contenere le sottoscrizioni delle parti autenticate dagli avvocati

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Dr. Marisa Scavo

3. Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare, in presenza delle condizioni di legge, il decreto di "autorizzazione" o "nulla osta" che verrà inoltrato dalla Segreteria civile della Procura all'indirizzo PEC indicato dai difensori per i successivi adempimenti, con attestazione del direttore amministrativo di conformità all'originale
4. Tutta la documentazione cartacea in originale verrà depositata presso la segreteria civile della Procura, al termine del periodo emergenziale previo appuntamento concordato con il direttore amministrativo della sezione civile per evitare assembramenti. L'originale cartaceo del decreto del P.M. verrà ritirato dal legale nella medesima occasione
5. La fase della convenzione precedente alla stipula dell'accordo, che prevede l'incontro tra le parti e i loro legali per l'espletamento del necessario tentativo di conciliazione e per fornire alle parti le informazioni circa la possibilità di esperire la mediazione familiare e della importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori, potrà avere luogo nel rispetto delle misure del distanziamento sociale, oggi in vigore, ed eventualmente, ove ritenuto necessario per ragioni sanitarie, potrà svolgersi anche con collegamento da remoto, in videoconferenza, su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione.
6. L'apposizione delle sottoscrizioni delle parti all'accordo di negoziazione e le relative autenticazioni dovrà avvenire contestualmente dinnanzi ai rispettivi difensori.
7. A tal fine, gli Avvocati delle parti potranno ricevere, ciascuno nel proprio studio, sempre in modalità protetta, il proprio cliente e con questi avviare il collegamento da remoto con le controparti. In tale assetto di riunione gli Avvocati, dopo avere assolto a tutti gli obblighi di legge ed esperito il dovuto tentativo di conciliazione, daranno lettura degli accordi da assumersi e il documento approvato verrà firmato - sempre mantenendo la presenza in videoconferenza e dinnanzi ai difensori - prima da una parte e dal proprio difensore che lo invierà immediatamente all'altra in formato pdf. La parte ricevuto il documento lo firmerà a sua volta e lo restituirà sempre in formato pdf, alla controparte.
8. Il documento così formato verrà inviato presso la Procura per il prosieguo della procedura.
9. La Segreteria civile della Procura provvederà a stampare l'accordo e la documentazione allegata e a formare il fascicolo mediante annotazione nel registro delle negoziazioni assistite, da trasmettere al P.M. per le relative valutazioni.
10. Il decreto del P.M. verrà scannerizzato e trasmesso all'indirizzo pec del difensore delegato con l'attestazione di conformità all'originale da parte del direttore amministrativo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Dr. Marisa Scavo


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE

